

## Decisione del Consiglio 98/243/GAI

19 marzo 1998

### sulla ripartizione dei costi per la creazione di master di stampa nel modello uniforme per i permessi di soggiorno

pubblicata in GUCE n. L 099 del 31 marzo 1998

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.8, paragrafo 2, secondo trattino,

vista l'azione comune del 16 dicembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'adozione da parte del Consiglio delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di tale azione comune comporta la creazione di master di stampa del modello uniforme per i permessi di soggiorno;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha dichiarato la sua disponibilità a preparare i master di stampa per conto degli altri Stati membri;

considerando che le spese per la preparazione di master di stampa sostenute dal Regno dei Paesi Bassi devono essere ripartite tra gli Stati membri,

decide:

Art. 1

Il Regno dei Paesi Bassi è incaricato di preparare per conto degli Stati membri i master di stampa del modello uniforme per i permessi di soggiorno.

Art. 2

L'importo complessivo delle spese derivanti dalla preparazione di master di stampa del modello uniforme per i permessi di soggiorno, che ammonta a 124 667 ECU, è finanziato mediante contributi degli Stati membri. Il contributo finanziario che gli Stati membri devono versare è determinato in funzione del rapporto tra i rispettivi prodotti nazionali lordi e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri che serve di base per il finanziamento del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1997. Ai fini del presente articolo, per «prodotto nazionale lordo» si intende il prodotto nazionale lordo definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Per il Consiglio

Il Presidente  
J. Straw